

I PRODOTTI COSMETICI





[Il Regolamento \(UE\) 2026/78](#) aggiorna la normativa europea sui prodotti cosmetici ([Regolamento \(CE\) n.1223/2009](#)), introducendo regole più rigorose per garantire un elevato livello di protezione della salute.

Le nuove disposizioni intervengono in particolare sulle sostanze chimiche utilizzate nei cosmetici, prevedendo limitazioni più stringenti – e, in alcuni casi, divieti – per quelle classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

Questo significa poter contare su prodotti per la cura della persona sempre più sicuri, sottoposti a controlli accurati e progettati per ridurre al minimo i rischi.

Allo stesso tempo, informazioni più chiare e trasparenti aiutano a orientarsi tra le diverse offerte e a scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze, in modo consapevole.

I PRODOTTI COSMETICI

Presenti nella vita quotidiana di tutti, fin dalla prima infanzia, i prodotti cosmetici accompagnano i gesti di cura e benessere di ogni giorno. Secondo la normativa, un prodotto cosmetico è qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle parti esterne del corpo umano – come pelle, capelli, unghie, labbra e organi genitali esterni – oppure sui denti e sulle mucose della bocca, con lo scopo di pulire, profumare, proteggere, mantenere in buono stato o modificarne l'aspetto, nonché correggere gli odori corporei.

I cosmetici si distinguono da farmaci e dispositivi medici perché agiscono solo sulle superfici esterne del corpo e non hanno finalità terapeutiche o farmacologiche. Proprio per questo, possono essere acquistati liberamente, nel rispetto delle norme europee che ne garantiscono la sicurezza.

NUOVI LIMITI PER ALCUNE SOSTANZE

Il Regolamento (UE) 2026/78 interviene sull'utilizzo di alcune sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), introducendo limiti più stringenti e specifiche condizioni d'uso per garantire un elevato livello di tutela della salute. Le disposizioni riguardano diversi prodotti di uso quotidiano, in particolare nei settori dell'estetica e dell'acconciatura. Di seguito alcuni esempi:

■ ARGENTO (CI 77820)

Utilizzato come colorante minerale per conferire effetti brillanti o metallici (ad esempio in ombretti e prodotti per labbra), è consentito solo entro limiti precisi:

- fino allo 0,2% nei prodotti per labbra e negli ombretti;
- vietato in altri prodotti, tra cui smalti, gel per unghie, spray e aerosol.

■ 2-IDROSSIBENZOATO DI ESILE (HEXYL SALICYLATE)

Sostanza profumante utilizzata in diverse fragranze, è ora soggetta a limiti differenziati:

- fino al 2% nei profumi (eau de toilette);
- fino allo 0,5% in shampoo e bagnoschiuma;
- fino allo 0,3% in creme e lozioni;
- fino allo 0,001% in dentifrici e collutori.

Sono inoltre previste limitazioni più severe per i prodotti destinati ai bambini, in particolare sotto i 3 anni.

■ BIFENIL-2-OLO (O-PHENYLPHENOL)

Impiegato per le sue proprietà antibatteriche, è autorizzato solo entro limiti specifici:

- fino allo 0,2% nei prodotti da risciacquo (come shampoo e detergenti);
- fino allo 0,15% nei prodotti "leave-on" (come creme e fondotinta).

Sono inoltre previste restrizioni per i prodotti spray e aerosol, per evitare l'inalazione, e raccomandazioni specifiche per l'uso nei prodotti per l'igiene orale.

L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COSMETICI

L'etichetta dei prodotti cosmetici contiene tutte le informazioni necessarie per scegliere, conservare e utilizzare correttamente il prodotto. Generalmente è riportata sia sull'imballaggio primario (flacone, boccetta, barattolo) sia su quello secondario (scatola). In conformità al Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, le informazioni devono essere riportate in modo chiaro, leggibile e indelebile e includono:

- nome e indirizzo della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
- contenuto nominale del prodotto;
- numero di lotto;
- Paese d'origine, se il prodotto proviene da Paesi extra UE;
- funzione del prodotto, se non evidente;
- precauzioni particolari per l'uso, che possono includere avvertenze specifiche legate alla presenza di determinate sostanze;
- data di durata minima ("usare preferibilmente entro...") oppure, per i prodotti con durata superiore a 30 mesi, il PAO (Period After Opening);
- elenco degli ingredienti.



Gli ingredienti sono indicati secondo la nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), valida a livello europeo. Gli estratti vegetali sono riportati con il nome latino della pianta da cui derivano, mentre le sostanze ottenute tramite processi chimici sono indicate con la denominazione inglese.

I coloranti sono indicati con la sigla CI (Colour Index), seguita da un numero di cinque cifre che identifica in modo univoco ciascun colorante utilizzato nei prodotti cosmetici.

Le precauzioni d'uso possono includere avvertenze specifiche legate alla presenza di determinate sostanze, anche alla luce del Regolamento (UE) 2026/78 che introduce nuove restrizioni per la tutela della salute del consumatore.

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI COSMETICI

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici stabilisce che tutti i prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo sicuro per la salute umana, tenendo conto della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle istruzioni per l'uso e di ogni altra informazione fornita dal produttore, distributore o importatore.

Questo principio di sicurezza è stato ulteriormente rafforzato dagli aggiornamenti normativi più recenti, che hanno introdotto restrizioni più rigorose su alcune sostanze utilizzate nei cosmetici, al fine di ridurre i potenziali rischi per i consumatori.

Particolare importanza è attribuita al PIF (Product Information File), il dossier del prodotto, che contiene tutte le informazioni necessarie alla valutazione della sicurezza. Il PIF include, tra l'altro, dati sugli ingredienti, sul metodo di fabbricazione, sugli eventuali effetti indesiderati e la relazione di sicurezza redatta da un esperto qualificato, che attesta la sicurezza del prodotto per l'uso previsto.

Il controllo del mercato è affidato alle autorità competenti, tra cui il Ministero della Salute, le ASL, le autorità sanitarie regionali e i Carabinieri dei NAS, attraverso attività di vigilanza, ispezione e monitoraggio (cosmetovigilanza e sorveglianza del mercato), con l'obiettivo di individuare e contrastare eventuali prodotti non conformi.

A livello europeo è inoltre attivo il [sistema di allerta rapida Safety Gate](#), che consente la segnalazione e la diffusione immediata delle informazioni sui rischi legati a un prodotto. In questo modo gli Stati membri possono intervenire rapidamente adottando misure come il ritiro o il richiamo dal mercato.

VADEMECUM ALL'ACQUISTO DI COSMETICI SICURI

1. Acquistare sempre i prodotti cosmetici presso rivenditori affidabili e autorizzati, come profumerie, farmacie e supermercati.
2. Prestare attenzione agli acquisti online e presso venditori non ufficiali: prodotti conservati o trasportati in modo non corretto possono alterarsi e aumentare il rischio di reazioni cutanee o intolleranze.
3. Diffidare di prodotti che riproducono marchi noti a prezzi eccessivamente bassi: potrebbero trattarsi di prodotti contraffatti.
4. Controllare sempre l'etichetta e il packaging, verificando la presenza delle informazioni obbligatorie e la chiarezza delle indicazioni.
5. Verificare la data di durata minima e il PAO (periodo dopo l'apertura), per utilizzare il prodotto nei tempi di sicurezza indicati.
6. Conservare correttamente i cosmetici dopo l'apertura, evitando esposizione a calore, luce diretta e umidità.
7. In caso di pelle sensibile o allergie, leggere attentamente la lista ingredienti (INCI) e prestare attenzione alla presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti.

CONTATTI

Sede centrale di Roma

Tel. +39 06 44238090 - Fax +39 0644170285

info@ecc-netitalia.it

www.ecc-netitalia.it

Sede transfrontaliera di Bolzano

Tel. +39 0471 980939 - Fax +39 0471 980239

info@euroconsumatori.org

www.euroconsumatori.org

Questa pubblicazione è stata finanziata dall'Unione Europea, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta esclusivamente il punto di vista dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta il punto di vista dei soggetti finanziatori, dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e le piccole e medie imprese (EISMEA) o di qualsiasi altro organismo istituzionale italiana e dell'Unione europea. La Commissione europea, l'Agenzia, il Mimit e la Provincia autonoma di Bolzano non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Alcuni elementi grafici sono stati tratti da Envato e Krea con licenza e successivamente modificati e rielaborati per adattarsi alla pubblicazione.

MAGGIO 2026



Cofinanziato
dall'Unione Europea

